

Provincia di Varese

Tel. 0332/867790 – Fax 0332/867749 – e-mail <u>ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it</u> http://www.comune.vedano-olona.va.it

REGOLAMENTO "ADOTTA UN'AIUOLA"

ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

Approvazione con delibera di C.C. n. 40 del 17.12.2015

Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA'

Per aree a verde pubblico assegnabili con il presente regolamento s'intendono appezzamenti di terreno nelle disponibilità del Comune di varie dimensioni che possono essere messi a disposizione dei cittadini, come ad esempio: le aiuole nei pressi dei parcheggi, dei condomini e dei locali pubblici, gli spazi verdi antistanti alle abitazioni, le rotatorie.

L'obiettivo è di favorire e stimolare la cura e la protezione dell'ambiente urbano, incentivando l'attività di volontariato come manifestazione di senso civico e strumento di coesione sociale.

Con il presente regolamento si intende sensibilizzare i cittadini alla cura delle aree di pubblico interesse, per definizione bisognose del rispetto e della protezione di tutti.

Art. 2 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

E' possibile collaborare con l'amministrazione comunale nelle seguenti forme:

- progettazione e realizzazione di nuove aree verdi previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- creazione di aiuole tematiche, previa approvazione del progetto da parte degli uffici comunali competenti, come ad esempio:
 - o la ricostruzione di habitat favorevoli allo stanziamento di insetti specifici ad esempio delle farfalle (a tale fine si demanda ad un elenco di erbacee annuali, arbusti, piante nutrici di bruchi come il gelso);
 - o fiori e piante officinali;
 - o specie orticole di pregio;
 - o frutteti e arbusti dimostrativi.

Inoltre, all'interno dei parchi pubblici è possibile prendersi cura in particolare di arredi urbani, quali panchine, aree giochi, aree cani, attrezzature sportive etc. E' anche possibile definire forme di collaborazione per l'adozione di cure specifiche da somministrare ad alberi monumentali.

Art. 3 TIPOLOGIE DI CURATORI

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti:

1) CITTADINI PRIVATI residenti o aventi domicilio nel comune

2) ASSOCIAZIONI:

- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale riconosciute;
- associazioni, gruppi o circoli senza fine di lucro, anche non riconosciuti formalmente aventi sede o attività prevalente sul territorio comunale;
- istituti scolastici e/o singole classi.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione allegato 1.

3) SPONSOR:

- imprese e artigiani;
- attività commerciali;
- altre attività economiche.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione allegato 2 indicando: tipologia e dati del richiedente; proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, realizzazione,

gestione, cura); elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione; indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello *sponsor*.

4) PROGETTISTA:

- architetto (paesaggista, progettista);
- dottore in scienze naturali;
- agronomo.

Le professionalità potranno finalizzare il loro contributo attraverso la donazione di un progetto completo di capitolato e computo metrico, nonché preventivo di spesa.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione allegato 3.

5) BENEFATTORI

Privati, aziende o realtà associative possono effettuare una donazione al Comune finalizzata a manutenzioni di ambiti particolarmente bisognosi di intervento: siano essi già esistenti (ad esempio gli alberi monumentali) o di interesse comune (come nuove aree gioco e sportive).

Per gli alberi monumentali, in conformità alla legislazione vigente, sarà compilata un'apposita scheda d'intervento ben dettagliata con indicazione del corrispettivo economico.

I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, secondo modulo allegato A e sottoscrivere la relativa convenzione allegato 4.

Art. 4 DISPOSIZIONE GENERALI E OGGETTO DEGLI INTERVENTI- COMPETENZA

La concessione delle aree a verde avviene a cura dell'Ufficio Tecnico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- pubblicità all'iniziativa;
- supporto nella predisposizione delle domande;
- verifica della documentazione prevista e dell'ammissibilità della domanda;
- assegnazione dell'area e approvazione del progetto;
- pubblicazione degli assegnatari;
- ricognizione annuale.

Art. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti verificheranno l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi.

Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento il competente Responsabile di Servizio opererà la scelta tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- valutazione della proposta di massima, compatibilità con l'arredo urbano esistente, livello qualitativo e modalità di gestione dell'intervento;
- vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente: questo criterio assumerà particolare rilevanza per privati cittadini e associazioni (in particolar modo se istituti scolastici o singole classi);
- struttura e risorse messe a disposizione del richiedente nonché personale coinvolto nell'iniziativa;

L'istruttoria degli uffici si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste di assegnazione comunicandone l'esito al richiedente.

Contestualmente all'atto di assegnazione verrà approvato uno schema di convenzione o accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata nonché le eventuali forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale ai privati cittadini e alle

associazioni (allegati 1 e 2 al presente regolamento).

Art.6 DURATA DELLA GESTIONE

La concessione ha durata biennale con possibilità di disdetta da parte dei concessionari da comunicarsi con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo biennio.

Art.7 ESCLUSIVITA'

L'area assegnata in gestione al concessionario non può essere né ceduta, né data in affitto, né essere oggetto di successione, ma deve essere gestita direttamente e con continuità; l'unica eccezione concessa per un periodo non superiore a 6 mesi è per documentati motivi di salute a favore di una persona di fiducia del concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 COMPITI DEL COMUNE

Limitatamente ai privati cittadini e alle associazioni, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente al riconoscimento dell'attenzione dei cittadini alla tutela dell'ambiente urbano con l'apposizione di una targa personalizzata di dimensioni cm 21 x 15 da apporre sull'aiuola. Il relativo onere relativo sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi a loro spese con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione.

Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

Tutte le spese di registrazione, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all'accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

Per quanto riguarda gli sponsor, si precisa che resta a carico dell'assegnatario ogni imposta conseguente come l'imposta pubblicitaria e la Tosap.

L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario. Eventuali opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità della convenzione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

Art 10 VIGILANZA

Nella convenzione o nell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere le forme e le cadenze di tali controlli, con frequenza di norma almeno annuale.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione o nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

Per quanto non precisato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari.

L'elenco degli assegnatari degli interventi sarà pubblicizzato tramite i mezzi di comunicazione e sul sito internet del Comune di Vedano Olona.

Art 11 REVOCA - FURTO, DANNI E INFORTUNI E GHIACCIO/NEVE

Il Comune di Vedano Olona - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni. Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Servizio, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.

L'assegnazione dell'area potrà essere inoltre revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazioni di P.G.T. o altro di pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponderà di furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni ed incidenti che si possano verificare. Inoltre non provvederà allo sgombero della neve e dallo spargimento del sale nelle vie di accesso ai lotti.

Art 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e provvedimenti vigente. Si intende che le eventuali modifiche e integrazioni, successive all'assegnazione e a pena di decadenza della stessa, si applicheranno agli assegnatari e saranno da essi integralmente accettate

Art 13 NORME FINALI

Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge e nel provvedimento di assegnazione.

In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente denominato "Assegnazione della gestione di aree a verde pubblico a soggetti privati e sponsor" approvato con delibera di C.C. 24 del 26.01.2006.



Provincia di Varese

 $\label{eq:comune.vedano-olona.va.it} Tel.~0332/867790 - Fax~0332/867749 - e-mail~ \underline{ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it}~ http://www.comune.vedano-olona.va.it$

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a
<u>CHIEDE</u>
L'assegnazione in gestione dell'area a verde pubblico individuato in via al n come individuato con delibera di Giunta Comunale
n del A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del T.U.
28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, nonché
dell'ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75, articoli entrambi dello stesso T.U. n. 445/2000, è informato/a della raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento
amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
<u>DICHIARA</u>
(barrare le caselle che interessano)
ESSERE CITTADINI PRIVATI
 □ singolo cittadino □ organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi dell'art.4, c.5, della L.R.; n.22/93, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'art.6 della l. n.266/91 □ associazioni e/o circoli □ istituti scolastici e/o singole classi
Allega pertanto la proposta dettagliata circa gli interventi proposti
ESSERE SPONSOR □ imprese □ attività economiche □ attività commerciali
Allega pertanto la proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione – realizzazione – gestione - cura); con indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente
l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato";
PROGETTISTA
□ architetto (paesaggista, progettista)
□ dottore in scienze naturali
□ agronomo

metrico, nonché preventivo di sp	esa.			
BENEFATTORE				
□ privato				
□ azienda				
□ realtà associativa				
Devolve pertanto una quota di	al	Comune per	sostenere I	e manutenzioni

Allega pertanto la proposta di donazione di un progetto completo di capitolato e computo

d'implementazione di ambiti particolarmente sensibili, siano essi già esistenti (ad Es. alberi monumentali) e di interesse comune (ad Es. nuove aree gioco e sport)

Inoltre dichiara di accettare integralmente il contenuto del "Regolamento per l'assegnazione in gestione di aree a verde pubblico", che quanto sopra esposto corrisponde a verità rendendosi disponibile agli accertamenti e/o verifiche che l'ufficio vorrà predisporre.

Luogo:...... Data..... Firma

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità



Provincia di Varese

Tel. 0332/867790 – Fax 0332/867749 – e-mail <u>ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it</u> http://www.comune.vedano-olona.va.it

<u>SCHEMA DI CONVENZIONE - CITTADINI PRIVATI E ASSOCIAZIONI</u>

In Vedano Olona, il giorno del mese, dell'anno, tra il Comune di Vedano Olona
(Va) rappresentato da Tecnico, che in
forza del Decreto Sindacale ndel agisce in nome e per conto del Comune Vedano Olona, e
1. Il Comune di Vedano Olona affida alla parte, per il periodo di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, la manutenzione dell'area comunale sita in via
Interventi di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi dovranno essere preliminarmente sottoposti al parere dell' Amministrazione Comunale. Il progetto dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso.
La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione le vigent normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

- 2. L'area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
- 3. L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. La stessa è data in consegna alla parte con quanto contiene in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata per iscritto con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vedano Olona.
- 4. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite cartello informativo collocato in loco fornito dall'Amministrazione Comunale. Tali cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 21 x cm. 15 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti.
- 5. Il Comune di Vedano Olona, per mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n.1 sopralluogo annuo per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione verranno provocati danni alle alberature

od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Servizio Tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

- 6. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.
- 7. Il Comune di Vedano Olona con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico. Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente.

La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

- 8. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.
- 9. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Servizio Tecnico.
- 10. Eventuali spese di registrazione, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dell' Amministrazione Comunale.
- 11. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI VEDANO OLONA



Provincia di Varese

Tel. 0332/867790 – Fax 0332/867749 – e-mail <u>ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it</u> http://www.comune.vedano-olona.va.it

SCHEMA DI CONVENZIONE - SPONSOR

In Vedano Olona, il giorno, del mese, dell'anno, tra il Comune di Vedano Olona
(Va) rappresentato da, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, che
in forza del Decreto Sindacale ndel agisce in nome e per conto del Comune Vedano Olona,
e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Comune di Vedano Olona affida alla parte, per il periodo di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, l'area comunale sita in via

- 2. Il progetto di intervento dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico vincolante del responsabile del Servizio Tecnico. Esso avrà allegato anche una planimetria in scala adeguata in triplice copia. I confini dell'area devono essere chiaramente individuati. Il progetto deve essere redatto dalla parte o da terzi su commissione della stessa. Il progetto dovrà descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, sia agronomiche che infrastrutturali, nonché i tempi di attuazione delle stesse. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali e locali. Gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico della parte.
- 3. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Vedano Olona. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4. L'area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
- 5. Restano a carico della parte la tassa sulla pubblicità e la Tosap.
- 6. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione. Ogni variazione, innovazione, eliminazione od addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata per iscritto con apposita determinazione dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vedano Olona.

- 7. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna, sarà a carico dell'assegnatario.
- 8 Il Comune di Vedano Olona, per mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n.1 sopralluogo per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Servizio Tecnico. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.
- 9. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al servizio tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.
- 10. Il Comune di Vedano Olona con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico. Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente.

La decadenza dell'assegnazione avverrà con apposito atto dell'Amministrazione comunale, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

11. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

- 12. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Servizio Tecnico.
- 13. Eventuali spese di registrazione, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.
- 14. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI VEDANO OLONA



Provincia di Varese

Tel. 0332/867790 – Fax 0332/867749 – e-mail <u>ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it</u> http://www.comune.vedano-olona.va.it

SCHEMA DI CONVENZIONE - PROGETTISTA

In Vedano Olona, il giorno del mese dell'anno tra il Comune di Vedano Olona (Va) rappresentato da Tecnico, che
in forza del Decreto Sindacale ndel agisce in nome e per conto del Comune Vedano Olona,
e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Comune di Vedano Olona affida alla parte, l'area comunale sita in via
La parte si impegna ad eseguire Il progetto, completo di capitolato e computo metrico nonché preventivo di spesa per la realizzazione / la manutenzione / la piantumazione approvati con determinazione n del
Gli interventi di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi dovranno essere preliminarmente sottoposti al parere dell' Amministrazione Comunale. Il progetto dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello stesso.

- 2. L'area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
- 3. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco. Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 21 x cm. 15 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.
- 4. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Servizio Tecnico eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione.
- 5. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.
- 6. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori di progettazione al Servizio Tecnico.

7.	Eventuali spese di registra:	zione, imposte	, tasse dipendenti	e conseguenti alla	convenzione sono
a (carico dell' Amministrazione	e Comunale.			

8. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI VEDANO OLONA



Provincia di Varese

Tel. 0332/867790 – Fax 0332/867749 – e-mail <u>ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it</u> http://www.comune.vedano-olona.va.it

<u>SCHEMA DI CONVENZIONE – BENEFATTORE</u>

In Vedano Olona, il giorno del mese dell'anno tra il Comune di Vedano Olona
(Va) rappresentato da, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, che
in forza del Decreto Sindacale ndel agisce in nome e per conto del Comune Vedano Olona,
e (da qui innanzi denominata "la parte"), si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Comune di Vedano Olona affida alla parte, per il periodo di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, l'area comunale sita in viaal n nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione de personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.
2. La parte si impegna a devolvere al comune una quota di euro per la manutenzione dell'area assegnata esistente o d nuove aree di interesse comune.

- 3. L'area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.
- 4. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco . Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 21 x cm. 15 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna, sarà a carico dell'assegnatario.
- 5 Il Comune di Vedano Olona con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
- 6. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

7. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI VEDANO OLONA